



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020  
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 1 “RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)”

**Azione 1.2.4**

**Bando**

**“SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE AGGREGATE AI POLI DI RICERCA ED INNOVAZIONE”**

## 1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'Asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale" del "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 1.2.4., Regione Liguria intende promuovere la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie della "Smart Specialisation Strategy" regionale da parte delle imprese aderenti ai 5 Poli di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria.

Le principali finalità dell'azione sono:

- confermare e rilanciare il ruolo dei Poli di Ricerca ed Innovazione in qualità di soggetti strategici per lo sviluppo del sistema produttivo;
- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale, al fine anche di rilanciare la competitività tecnologica di settori portanti dell'economia regionale;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività del territorio ligure;
- favorire la generazione e la condivisione di nuova conoscenza;
- favorire ricadute sul territorio e sulle imprese aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione;

## 2. Definizioni

L'elenco completo delle definizioni è riportato nell'allegato 1.

## 3. Ambiti Tecnologici ammissibili

Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità tecnologiche chiave a livello regionale, saranno finanziati progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati nella "Smart Specialisation Strategy" della Regione Liguria (approvata con Deliberazione del 17/12/2013 n. 1706 aggiornata con Deliberazione del 30/11/2015 n. 1330 e con successiva deliberazione del 24/09/2019 n. 800– pubblicate sul sito <http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/ricerca-innovazione-ed-energia-.html>)

Gli ambiti individuati sono:

1. **Tecnologie del mare**
2. **Salute e scienze della vita**
3. **Sicurezza e qualità della vita nel territorio.**

Tali ambiti sono descritti e declinati nel documento sopraccitato.

## 4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata, nella forma di ATS **appartenenti**, al momento della presentazione della domanda, ai 5 Poli di Ricerca ed Innovazione della Regione Liguria.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le grandi imprese sono ammissibili ad agevolazione **esclusivamente** in riferimento allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione dei risultati da essi derivanti. Lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti **non è ammissibile** ad agevolazione.

In caso di ATS le stesse devono:

- essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 10 partner
- avere al loro interno almeno **due** MPMI
- essere già costituite,  
oppure
- perfezionare e comunicare a FI.L.S.E la costituzione entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, pena la revoca del contributo stesso

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto Capofila - quale unico incaricato di rappresentare l'ATS e unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con FI.L.S.E. durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione, rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- a) I Soggetti Gestori dei 5 Poli di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria;
- b) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- c) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, per le sole imprese che abbiano ottenuto il relativo decreto di ammissione;
- d) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014 UE;
- e) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 D. Lgs. 86/2001 n. 231)
- f) **i soggetti** in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nel caso di aggregazioni

- Il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 5% dei costi ammissibili del progetto presentato;
- Le aggregazioni, fermo restando i vincoli imposti dal presente bando, possono subire variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 lettera d) punto 2 e dall'art. 48 commi 17,18 e 19 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da FI.L.S.E. al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del progetto nonché il rispetto delle previsioni del Bando. In assenza di tali condizioni, il contributo sarà revocato.

## 5. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati da strutture operative localizzate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all'atto della presentazione della domanda il proponente (in caso di ATS tutti i partner del raggruppamento) non abbia unità operativa interessata dal progetto sul territorio regionale, l'apertura della stessa dovrà avvenire entro e non oltre 45gg dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta di erogazione del

contributo, secondo le modalità di cui all'art 15, pena la revoca del contributo stesso.

## 6. Iniziative ammissibili

Con il presente bando si intende sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle imprese aggregate ai 5 poli di ricerca ed innovazione della Regione Liguria. Se da una parte la ricerca industriale punta all'acquisizione di nuove conoscenze e capacità, dall'altra, lo sviluppo sperimentale si basa sull'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per sviluppare nuovi prodotti, servizi e processi. Esiste quindi un forte salto qualitativo tra lo sviluppare conoscenza e capacità, per poterle acquisire, e il semplice uso di conoscenze e capacità esistenti.

Scopo di ciascun progetto e suo vero output deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile. Il bando finanzia progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti funzionali al rafforzamento della competitività del sistema produttivo.

Saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle aree tecnologiche della "Smart Specialisation Strategy" di cui all'art.3 nonché progetti coerenti con le specifiche traiettorie tecnologiche del Polo di appartenenza.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione; con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e non superiore a 6 mesi compatibilmente con il periodo di ammissione delle spese previsto dal programma Operativo;
- avere un costo ammissibile compreso tra €. 400.000 e €.2.000.000,00;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non oltre 45 giorni perentori dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, pena la revoca.

La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

## 7. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le voci di spesa ammissibili:

- A. Spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo dell'70% del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Qualora, per il raggiungimento dei risultati del progetto, fosse necessario l'impiego di personale afferente ad unità operative localizzate al di fuori del territorio regionale, questo potrà essere rendicontato fino ad un massimo del 20% del costo totale del personale ammissibile di ogni singolo partner;
- B. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro;

- C. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa non potrà essere superiore al 40% del costo totale del progetto ammesso;
- D. Altri costi di esercizio: i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;
- E. Spese generali: dovranno essere calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese ammesse di cui al punto A). Il metodo di calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 1, lettera a) "Finanziamento a tasso forfetario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) 1303/2013.
- F. Accordi di collaborazione realizzati congiuntamente tra imprese e organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, qualora i partner perseguano un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscano congiuntamente l'ambito di applicazione, partecipino alla concezione del progetto, contribuiscano alla sua attuazione e ne condividano i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.

Ai fini del presente bando sono riconosciuti ammissibili i soli costi a carico delle imprese beneficiarie.

Sono finanziabili accordi di collaborazioni nei quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
- i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
- tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
- l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

**Gli organismi di ricerca coinvolti negli accordi di collaborazione di cui al punto F) non potranno essere, sullo stesso progetto, anche fornitori delle attività previste al punto C).**

Le spese relative alle strumentazioni e alle attrezzature sono considerate ammissibili solo nel caso di acquisto diretto, limitatamente alle quote di ammortamento per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nello stesso.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'I.V.A rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal partner.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vige cioè il principio di cassa ad eccezione degli oneri differiti relativi al personale.

Per progetti presentati da un'impresa singola, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa proponente.

Nel caso di progetti presentati da Aggregazioni, nelle forme previste dall'art 4, l'eventuale agevolazione verrà liquidata all'impresa capofila, che dovrà trasferire alle imprese aggregate la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo.

Dovranno comunque essere rispettate le percentuali previste dal suddetto art. 4.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A);

- le spese effettuate e/o fatturate da società - comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- per l'acquisizione di beni usati;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

## 8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.7 nella misura sotto indicata:

	<b>RICERCA INDUSTRIALE</b>	<b>SVILUPPO SPERIMENTALE</b>
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%

L'impresa che si presenta in forma singola:

- **non** può, sul presente bando, essere anche capofila di una ATS
- **può**, sul presente bando, anche partecipare **-in qualità di partner-**, a massimo due progetti.

In caso di aggregazioni (ATS) ciascuna impresa:

- **può**, a valere sul presente bando, essere capofila di massimo una ATS
- **può**, a valere sul presente bando, partecipare **in qualità di partner** a massimo due progetti.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

## 9. Cumulo

Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

## 10. Presentazione delle pre-candidature

Al fine di poter presentare domanda di ammissione all'agevolazione secondo le modalità di cui al successivo art.11, l'impresa singola/l'impresa capofila dell'ATS dovrà presentare il modulo di pre-candidatura di cui all'allegato 2 del presente bando.

Il suddetto modulo dovrà essere compilato **in ogni sua parte** e risulta condizione indispensabile e propedeutica per il successivo accesso al sistema "Bandi on line" per la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione.

I dati indicati nel modulo di pre-candidatura **non potranno** essere modificati in sede di presentazione delle istanze, pena la inammissibilità della domanda.

Il modulo dovrà essere:

- firmato digitalmente (con firma digitale in corso di validità) dal Legale Rappresentante dell'impresa/dell'impresa capofila dell'ATS;
- in formato PDF.p7m;
- leggibile in tutti i suoi contenuti;
- inviato esclusivamente via PEC all'indirizzo [filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it) dal 09/03/2020 al 31/03/2020;
- correttamente ricevuto da parte di FI.L.S.E. S.p.a.

La mancata presentazione del modulo, secondo le modalità e i tempi sopra indicati, comporta l'impossibilità di accedere alle agevolazioni del presente bando.

## 11. Presentazione delle proposte

Successivamente alla presentazione del modulo di pre-candidatura di cui al precedente art. 10, sarà possibile accedere al sistema "bandi on line" per la presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa/dell'impresa capofila dell'aggregazione (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

I progetti possono essere presentati dal 08/04/2020 al 28/04/2020

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 01/04/2020

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa/l'impresa capofila e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## 12. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "Bandi on line":

- Anagrafica
- Relazione tecnica scientifica ed economica

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo all'impresa e in caso di ATS di ciascun partner e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- relazione illustrativa dell'impresa ed in caso di ATS di tutti i partner dell'aggregazione;
- documento di intesa sottoscritto dal Soggetto Gestore del polo di afferenza dell'impresa e nel caso di ATS dell'impresa capofila

In caso di ATS:

- non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS, secondo il format che sarà reso disponibile telematicamente;
- già costituite è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 45gg perentori dal provvedimento di concessione, pena revoca.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

## 13. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato;
5. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
  - l'ammissibilità formale della domanda;
  - il merito del progetto proposto a finanziamento.

### **Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale**

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Corrispondenza dei dati inseriti nel sistema "Bandi on line" con quelli dichiarati in fase di pre-candidatura secondo le modalità di cui all'art.10;
- La completezza e regolarità della documentazione prevista dal sistema bandi on line (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
- Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/ai potenziali beneficiari (partner);
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- Rispetto delle soglie di costo fissate dal bando;
- Ambito progettuale legato alle specializzazioni individuate nella Smart Specialisation Strategy regionale.



## **Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto**

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

FI.L.S.E, si avvarrà di referee esterni esperti sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito degli stessi.

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO</b>	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
		<b>progetto presentato da:</b>	
1	Numero e ruolo delle MPMI coinvolte.	Fino a 4 imprese	1
		Oltre le 4 imprese	3
		Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57	1
2	Realizzazione del progetto mediante collaborazione con Organismi di ricerca	NO	0
		SI	coinvolgimento fino al 25%: <b>5</b> coinvolgimento oltre il 25% <b>8</b>
3	Impatto occupazionale diretto: numero di ricercatori di nuova assunzione da impiegare nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato con assunzione a tempo indeterminato (che dovrà avvenire nel periodo di realizzazione del progetto)	da 1 a 2 unità	2
		da 3 a 4 unità	5
		superiori alle 4 unità	<b>8</b>
4	Validità del progetto proposto e coerenza dei risultati attesi.	Sufficiente	6
		Discreta	10
		Buona	<b>15</b>
5	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.	Sufficiente	3
		Discreta	6
		Buona	<b>10</b>
6	Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento.	Sufficiente	6
		Discreta	10
		Buona	<b>15</b>
7	Coerenza, congruità ed organizzazione delle attività progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti. Congruità dei costi e congruità dei tempi di realizzazione (priorità per interventi immediatamente cantierabili).	Sufficiente	3
		Discreta	6
		Buona	<b>10</b>
8	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto.	Sufficiente	6
		Discreta	10
		Buona	<b>15</b>
9	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto.	Sufficiente	6
		Discreta	10
		Buona	<b>15</b>

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri, abbia esito positivo – con una valutazione, quindi, almeno sufficiente dei criteri dal n.4 al n.9 – e che conseguano, comunque, un punteggio minimo o uguale a 55 punti in relazione ai criteri sopraelencati.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio n.3 (impatto occupazionale diretto), il periodo preso a riferimento è quello decorrente dalla data di presentazione del progetto fino al termine ultimo previsto dal provvedimento di concessione dell'agevolazione.

I contributi sono assegnati ai beneficiari secondo l'ordine assunto nella graduatoria fino alla concorrenza della dotazione disponibile.

A parità di punteggio si darà priorità al progetto con più alto punteggio nel criterio 6 “Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento” e, in caso di parità, al progetto con più alto punteggio al criterio 8 “Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto”. In caso di ulteriore parità, sarà preso in considerazione il maggior importo di investimento ammesso.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

## 14. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il Progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Previa richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che:

- non alterino la coerenza del progetto ammesso;
- non prevedano scostamenti tra le voci di spesa approvate superiori al 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali delle singole voci di spesa di cui all'art.7.

Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni.

## 15. Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutte le imprese/partner dell'ATS è subordinata:

- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale.
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

**Una prima quota**, pari al 40% dell'agevolazione concessa, potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, previa presentazione:

- dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema “bandi on line”, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa/di ogni singolo partner ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

**Una seconda quota**, pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line;

**Il saldo** ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 60 gg dalla presentazione della relativa domanda.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90gg dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione).

In caso di ATS, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata Soggetto Capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema bandi on line. Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

## 16. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo al Soggetto capofila dell'aggregazione di:

- a) avviare il progetto entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data-in caso di ATS- dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FILSE dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
- b) provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.5;
- c) eseguire il progetto entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- e) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all'art 14;
- f) fornire a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- h) comunicare a FI.L.S.E S.p.A., per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.4;
- i) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- j) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- k) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- l) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo allegato XII e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e relativo allegato II, ovvero:
  - in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al

FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;

- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio oppure, qualora l'operazione consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro, a esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti;
- entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
  - il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 euro;
  - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione
- m) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online ([filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it));
- n) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile.
- o) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la F.I.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- p) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.

## 17. Revocche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B. il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- C. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- D. il beneficiario non abbia avviato il progetto e perfezionato (in caso di aggregazione) la costituzione dell'ATS entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- E. il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa sul territorio regionale di cui all'art.5.;
- F. il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- G. il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui all'art. 4;
- H. la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- I. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento
- J. F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

## **18. Controlli e Monitoraggi**

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

## **19. Sanzioni**

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

## **20. Misure di salvaguardia**

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

## **21. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza**

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 3)

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i..

## Allegato 1

### Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Reg 651/2014)

«**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

«**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

«**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

«**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

«**studio di fattibilità**»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

«**spese di personale**»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

«**alle normali condizioni di mercato**»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

«**collaborazione effettiva**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

«**infrastruttura di ricerca**»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.

Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

«**poli di innovazione**»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

«**personale altamente qualificato**»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

«**servizi di consulenza in materia di innovazione**»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

«**servizi di sostegno all'innovazione**»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

«**innovazione dell'organizzazione**»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

«**innovazione di processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

«**distacco**»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro.

## ALLEGATO 2

### MODULO DI PRE-CANDIDATURA (Art. 10 del bando)

Da inviare per PEC a  
[filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it)

Spett.le  
FI.L.S.E. S.p.A.  
Via Peschiera, 16  
16122 – GENOVA

**Pre-candidatura – Azione 1.2.4. – “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”**

La pre-candidatura è relativa a:

Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

Impresa singola

o

**Associazione Temporanea di Scopo (ATS)**

Già costituita

Da costituire

**DENOMINAZIONE IMPRESA** .....

con Sede Legale in ..... P.IVA/CF.....  
rappresentata da ..... nato a ..... il..... in qualità  
di..... (Legale Rappresentante/Procuratore)

#### IN CASO DI ATS

**DENOMINAZIONE IMPRESA CAPOFILA** .....

con Sede Legale in ..... P.IVA/CF.....  
rappresentata da ..... nato a ..... il..... in qualità  
di..... (Legale Rappresentante/Procuratore)

#### **DENOMINAZIONE DEI PARTNER DELL'ATS (costituita o da costituire)**

Denominazione **PARTNER 1** con Sede Legale in .....  
P.IVA/CF..... rappresentato da ..... nato a .....  
il..... in qualità di..... (Legale  
Rappresentante/Procuratore)



Denominazione **PARTNER 2** con Sede Legale in .....  
P.IVA/CF..... rappresentato da ..... nato a  
..... il..... in qualità di..... (Legale  
Rappresentante/Procuratore)

Denominazione **PARTNER 3** con Sede Legale in .....  
P.IVA/CF..... rappresentato da ..... nato a  
..... il..... in qualità di..... (Legale  
Rappresentante/Procuratore)

Denominazione **PARTNER 4**.....  
.....  
.....

**POLO DI AFFERENZA (IMPRESA/IMPRESA CAPOFILA DELL'ATS):**

.....  
.....

**AMBITO TEMATICO:**

.....  
.....

**TITOLO DEL PROGETTO:**

.....  
.....

**COSTI DEL PROGETTO:** (Si intendono i costi al lordo delle percentuali previste per le voci di spesa di cui all'art. 7 del bando)

	<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>RICERCA INDUSTRIALE</b>	<b>SVILUPPO SPERIMENTALE</b>
<b>A.</b>	Spese del personale		
<b>B.</b>	Costi relativi a strumentazione e attrezzature		
<b>C.</b>	Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto		
<b>D.</b>	Altri costi di esercizio		
<b>E.</b>	Spese generali		
<b>F.</b>	Accordi di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca		

**IMPATTO OCCUPAZIONALE:** (Art. 13- Criterio di valutazione n.3)

Nessuna unità

Da 1 a 2 unità

Da 3 a 4 unità

Superiori a 4 unità

**FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE<sup>1</sup>  
IMPRESA/ IMPRESA CAPOFILA**

---

<sup>1</sup> Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

## **ALLEGATO 3 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rpdp@regione.liguria.it](mailto:rpdp@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.

### **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: [filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it), sito web [www.filse.it](http://www.filse.it).

### **INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO**

#### **Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando Azione 1.2.4 "SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE AGGREGATE AI POLI DI RICERCA ED INNOVAZIONE", a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Asse 1 "RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)", nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando Azione 1.2.4 "SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE AGGREGATE AI POLI DI RICERCA ED INNOVAZIONE", a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Asse 1 "RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)"

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

#### **1. Dati Personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne

la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. SpA a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.

Regione e FI.L.S.E. SpA, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

## **2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

## **3. Natura del Trattamento**

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

## **4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV ( Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 1303/2013

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## 5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

### Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [rdp@regione.liguria.it](mailto:rdp@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); [settoresvilstrategico@regione.liguria.it](mailto:settoresvilstrategico@regione.liguria.it)

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare

complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

### **Modifiche alla presente informativa**

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

\_\_\_\_\_ (luogo), il \_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (Firma dell'interessato)

## **Modulo Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali**

Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
con la sottoscrizione della presente informativa, dichiaro di aver ricevuto, in applicazione dell'art. 13 del  
Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti  
riconosciuti all'interessato.

Inoltre,

Acconsento

Non Acconsento

al trattamento di dati personali  
per le finalità descritte nella  
presente informativa.

Lì e data

Firma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Revoca del consenso al trattamento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 è possibile revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.  
L'eventuale revoca potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere